

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 716

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIOLA, BERTÈ, FORLANI, RAMPA

*Presentata il 31 ottobre 1963*

### Provvidenze in favore degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non a tutti è nota la fervida e operosa attività svolta da una schiera di insegnanti in un campo quanto mai arduo e difficile. Si intende parlare degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti. Insegnanti che con tanto sacrificio spendono la loro vita per il bene di una categoria di minorati sensoriali degni della attenzione più amorevole di ogni cittadino. Esso è privo degli organi principali per cui l'uomo è socievole, manifesta se stesso e comprende le manifestazioni altrui e dà e riceve nel consorzio civile quei vicendevoli aiuti per cui la mente e il cuore si istruiscono e si alleviano i disagi della vita presente. Nella scuola questi infelici sono ridonati alla società, riprendono per così dire l'impronta di uomini e si informano ad ogni specie di scienza e di arte.

Quest'opera altamente cristiana e umanitaria è svolta dagli insegnanti specializzati negli Istituti per sordomuti dei quali solamente tre sono statali.

L'opera di questi insegnanti è quanto mai ardua e faticosa. Essa è un'arte essenzialmente tecnica che deve adeguarsi a tutto il progresso delle conoscenze e delle scienze in tutte le branche di competenza e cioè; pedagogia emendativa, psicologia infantile, psicologia sperimentale, audiologia, fonetica biologica, psicologia della didattica.

L'applicazione di questa tecnica richiede uno studio continuo generale e uno studio particolare di applicazione ad ogni individuo

sordomuto, presentando ognuno di essi anomalie particolari.

L'attività dell'insegnante dei sordomuti è quindi tesa in uno sforzo continuo per il bene dei suoi alunni, specialmente se alle sue cure è assegnata una classe numerosa, come di solito avviene o una classe non omogenea.

Per buona parte degli insegnanti degli Istituti statali dei sordomuti, alle fatiche dell'insegnamento si aggiunge la preoccupazione per il loro avvenire in quanto sono incaricati annualmente con bando di concorso per titoli e potrebbe verificarsi, pertanto, che pur avendo diversi anni di insegnamento, talvolta più di quindici, alcuni insegnanti per svariati motivi, quali ad esempio il superamento in graduatoria da parte di un insegnante novellino con maggiori titoli ma con minor pratica ed esperienza, potrebbero perdere l'insegnamento.

Alla precarietà del rapporto di lavoro si aggiunge inoltre la preoccupazione per lo stipendio che dopo tanti anni di insegnamento è sempre il medesimo dei maestri delle scuole elementari, ed assolutamente inadeguato alla immane fatica che deve sostenere l'insegnante delle scuole per sordomuti, non paragonabile all'insegnamento delle altre scuole anche superiori, anche specializzate.

Essi invocano perciò giuste provvidenze in loro favore: l'ampliamento dell'organico, la loro assunzione in pianta stabile.

In realtà è stato un vero errore inserire la scuola speciale per sordomuti in quella elementare, con gli stessi orari e con le stesse disposizioni legislative di ordine disciplinare ed economico.

Occorre che a scuola speciale siano dati orari ed ordinamenti amministrativi ed economici speciali se si vogliono ottenere veramente buoni risultati dal « metodo orale ».

Quando si pensi che l'ordinamento gerarchico del 1923 stabilisce nella tabella del personale nel ruolo dei tre Istituti statali per sordomuti un numero di 29 insegnanti, di cui 6 vicedirettori, per un numero complessivo di 300 allievi di quell'epoca e che oggi è sicuramente raddoppiato e si consideri che il numero degli insegnanti incaricati aggiunti al ruolo non è ancora di numero soddisfacente, perché ad ogni insegnante di classe sono assegnati non meno di dieci alunni, con orario di 4 ore giornaliere, quando si consideri ancora che, essendo l'insegnamento di classe prevalentemente individuale per le correzioni di pronuncia e gli accertamenti intellettivi occorrenti, si comprenderà bene quanto poco tempo viene ad essere assegnato ad

ogni allievo per la parola, che si riduce a pochi minuti, per quanto l'insegnante possa possedere una tenace volontà ed una eccezionale costituzione fisica.

Perché i tre Istituti statali possano funzionare bene e il metodo orale possa dare buoni frutti occorre almeno triplicare l'attuale numero degli insegnanti, assegnando ad ogni classe non più di 6 allievi.

Sono state istituite nuove scuole di metodo per l'insegnamento ai sordomuti ed ogni anno sono diplomati centinaia di maestri, ma l'organico degli Istituti statali è sempre lo stesso.

Con la legge 3 marzo 1960, n. 190, sono state disposte provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi e gli insegnanti degli Istituti per sordomuti auspicano che provvidenze analoghe siano disposte anche per essi.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra solidale approvazione tende appunto a sollecitare provvidenze in favore di questa benemerita categoria di insegnanti.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Sono elevate in organico tutte le classi funzionanti, da due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle scuole degli Istituti statali per sordomuti.

La tabella n. 1, annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a decorrere dall'anno scolastico 1963-64, ad aggiornare con proprio decreto annualmente i ruoli degli Istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, elevando ad organico ciascuna classe con almeno 6 alunni.

### ART. 2.

Gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio nelle scuole statali per sordomuti sono inquadrati nel ruolo ordinario purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti;

b) aver prestato regolare servizio nelle scuole statali per sordomuti per almeno tre anni scolastici nel decennio precedente alla entrata in vigore della presente legge, riportando una qualifica non inferiore a « distinto ».

### ART. 3.

Agli insegnanti che otterranno l'inquadramento a norma del precedente articolo, sarà riconosciuta una anzianità, agli effetti dell'inquadramento stesso, corrispondente al servizio prestato nelle scuole statali e parificate per sordomuti.

Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive disposizioni.

### ART. 4.

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti per gli esercizi successivi.